

Allegato "F" al n. 7523/5981

STATUTO della

"Fondazione Orti Sociali Arvalia - Ente del Terzo Settore",
in breve **"FONDAZIONE ORTI SOCIALI ARVALIA ETS"**

Articolo 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Con atto in data 27 marzo 2025, ricevuto dal Notaio Gianluca Abbate di Rieti, è costituita, a seguito di trasformazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile, la Fondazione denominata **"Fondazione Orti Sociali Arvalia - Ente del Terzo Settore"**, in breve **"Fondazione Orti Sociali Arvalia - ETS"**.

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Roma all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi ai valori intangibili della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza, dell'uguaglianza dei diritti, della trasparenza e della legalità e richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai valori della giustizia sociale.

Segnatamente scopo della Fondazione è:

- promuovere l'innalzamento del livello qualitativo della vita dei cittadini attraverso modelli di sostenibilità ambientale;
- promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale, la conoscenza della natura e la tutela del paesaggio;
- diffondere la cultura del "verde" e la partecipazione attiva all'ambiente naturale in tutte le sue declinazioni, contribuire a far uscire dall'isolamento soggetti fragili, quali anziani, persone diversamente abili e con disagio sociale, emotivo e psicologico;
- promuovere la pratica dell'ortoterapia;
- creare, curare e coltivare orti e giardini anche recuperando aree abbandonate e/o degradate;
- sviluppare momenti di socialità e incontro nel contesto

ambientale;

- recuperare la cultura e la pratica contadina quale *modus vivendi* in grado di coinvolgere i cittadini le scuole, le case famiglia, gli anziani e le persone diversamente abili;
- favorire la solidarietà intergenerazionale stimolando la reciproca conoscenza e operando per ridurre la distanza tra generazioni;
- sviluppare la conoscenza e la pratica degli "orti didattici".

La Fondazione, pertanto, persegue i suoi scopi mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento

degli scopi istituzionali e, pertanto, in via strumentale a questi, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2021 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali e immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo

amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

Partecipanti della Fondazione

I Partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti originari/fondatori;
- Partecipanti successivi.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al

Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo.

Il Partecipante può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Sono Partecipanti Originari i fondatori dell'Associazione Orti Sociali Arvalia APS trasformata in Fondazione Orti Sociali Arvalia ETS, e precisamente:

- * Bernabei Franco (Presidente), nato a Castelbellino (AN) l'11 luglio 1954, (Codice Fiscale BRN FNC 54L11 C060S);
- * Datturi Tiziana, nata a Roma il 25 novembre 1959, (codice Fiscale DTT TZN 59S65 H501M);
- * Giansante Giovanna, nata a Roma il 22 luglio 1961, (codice fiscale GNS GNN 61L62 H501A);
- * Conte Marco, nato a Locorotondo (BA) il 3 aprile 1960, (codice fiscale CNT MRC 60D03 E645P);
- * Datturi Susanna, nata a Roma il 9 ottobre 1967, (Codice fiscale DTT SNN 67R49 H501K);
- * Fontana Gianni, nato a Frosinone il 3 settembre 1970, (codice fiscale FNT GNN 70P03 D810A);
- * Fanzini Paola, nata a Roma il 30 maggio 1957, (codice Fiscale FNZ PLA 57E70 H501V).

Possono divenire Partecipanti Successivi le persone fisiche e le persone giuridiche private o gli enti senza personalità giuridica che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Successivo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante Successivo è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva

convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Articolo 9

Recesso/esclusione/decadenza

I Partecipanti successivi che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, come determinata dal Consiglio di Amministrazione, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione/decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti esclusi possono chiedere che sulla esclusione si pronunci il Consiglio di Indirizzo.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 11

Consiglio d'indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da tutti coloro che rivestono la qualifica di Partecipanti Originari.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del

Consiglio di Amministrazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

In mancanza dell'assemblea dei Partecipanti, spetta al Consiglio di Indirizzo anche la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, con determinazione del relativo compenso.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

I componenti dei Consigli di Indirizzo possono designare i propri successori nella medesima carica a mezzo di atto pubblico, scrittura privata autenticata o testamento.

Articolo 12

Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante Originario ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dello statuto occorre sempre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.

Articolo 13

Assemblea dei Partecipanti

Qualora siano ammessi Partecipanti Successivi, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una

volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione nei casi in cui deve nominare i membri degli organi sociali di sua competenza e quando ne sia richiesto da un decimo dei Partecipanti, con mezzi che garantiscano la prova della avvenuta ricezione.

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (membri) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al Consiglio di Indirizzo. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria

Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- delibera sull'ammissione dei partecipanti successivi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 17

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, dal Consiglio di Indirizzo. Dura in carica 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Articolo 18

Revisione Legale dei Conti

L'assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, il Consiglio di Indirizzo, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

Modalità di riunioni collegiali

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo - che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri - ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe appartenenti, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile
e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: BERNABEI FRANCO

" TIZIANA DATTURI

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO